

CAMERA DEI DEPUTATI N. 252-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 2 agosto 1989

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 26 ottobre 1989 (Stampato n. 1861)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BIONDI, ANIASI, AZZARO,
BASSANINI, CARIA, CASATI, SEPPIA, PIETRINI, STERPA**

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 ottobre 1989*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero

ART. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo annuale di lire 1.000 milioni.

ART. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

TESTO

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero

ART. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli Istituti di cultura e le scuole, l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo di lire 3.000 milioni.

ART. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri, due del Ministero della pubblica istruzione e due del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. *Identico.*

ART. 3.

1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal Comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilità scientifica e culturale. Con le modalità fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attività svolta e, dopo l'approvazione del Comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione è altresì trasmessa al Parlamento.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: « Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.